



COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Provincia di Pavia

ORDINANZA N° 5/2020 DEL 2.12.2020

IL SINDACO

Ritenuta la necessità di emanare provvedimenti atti ad evitare che in caso di nevicate possa essere compromessa la circolazione stradale e l'incolumità delle persone

Ravvisata l'esigenza di porre le macchine spazzaneve in condizioni di operare agevolmente per lo sgombero della neve

Visto il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

ORDINA

nel periodo compreso tra il 2.12.2020 ed il 30.4.2021

a tutti i proprietari, conduttori, amministratori di edifici privati, occupanti case di privata abitazione, negozi, esercizi, stabilimenti, magazzini ecc

1. di provvedere, durante e dopo le nevicate, a togliere i cumuli di neve in corrispondenza della proprietà
2. di provvedere, durante e dopo le nevicate, a tenere sgomberi dalla neve i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine di proprietà o occupati; se il marciapiede non esiste e qualora l'ampiezza della strada lo consenta, dovrà essere sgomberato uno spazio di larghezza non inferiore a mt.1,50 per tutto il fronte degli edifici delle recinzioni lungo le vie ed aree pubbliche
3. raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o al margine dell'area sgomberata e comunque in modo da non impedire la circolazione veicolare e pedonale ed evitando di ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali
4. di aprire varchi in attraversamento dalla neve accumulata ai bordi della strada, in corrispondenza delle caditoie prospicienti i fabbricati, per facilitare il deflusso delle acque
5. di procedere a sgomberare dalla neve i balconi ed i davanzali nelle prime ore del mattino in modo da non recare molestia o danni ai passanti
6. di rimuovere la neve dai tetti che, per la loro inclinazione, esposizione e natura della copertura, possono provocare la caduta di masse nevose, facendo attenzione, durante tale operazione, ad adottare le opportune cautele affinché non si crei pericolo ai passanti o si causino danni alle cose
7. in caso di gelo di provvedere a cospargere sui luoghi di passaggio e sugli spazi di cui ai precedenti punte 1 e 2, sabbia, sale o altro materiale per impedire lo sdruciolamento
8. di non gettare acqua o altri liquidi che causino la formazione di ghiaccio sui marciapiedi, passaggi pedonali o comunque sulla carreggiata stradale

PER AGEVOLARE LA RIMOZIONE DELLA NEVE ED IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA', IN CASO DI NEVICATE DI ENTITA' SUPERIORE AI 10 CM, I PROPRIETARI DEGLI AUTOVEICOLI SONO TENUTI AD ALLONTANARE I MEZZI DALLA SEDE STRADALE, RICOVERANDOLI ALTROVE, PREFERIBILMENTE ALL'INTERNO DELLA PROPRIETA', FINO A QUANDO IL SERVIZIO NON AVRA' PROVVEDUTO A LIBERARE LE CARREGGIATE

E' VIETATO depositare su vie e piazze ed aree pubbliche la neve accumulatasi in cortile e luoghi privati

Ai residenti nelle abitazioni situate all'ultimo piano degli edifici E' FATTO INOLTRE OBBLIGO di abbattere eventuali festoni di neve e lame di ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che proiettano sulla pubblica via, al fine di salvaguardare l'incolumità dei pedoni

INVITA

La cittadinanza a limitare l'uso delle auto private, affinché i mezzi pubblici, di pronto intervento e dei servizi essenziali possano operare agevolmente

AVVERTE

I trasgressori alle suindicate disposizioni sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 così come previsto dalla Legge 689/1981

Il personale della Polizia Locale è incaricato della vigilanza per l'osservanza delle presenti disposizioni ordinarie

IL SINDACO

Daniela Gatti Comini